

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO,
GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI,
PISANO', PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA
e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Riordinamento dell'Istituto centrale di statistica e delle attività statistiche nazionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si è inteso soddisfare l'impro-rogabile esigenza di addivenire ad una ristrutturazione dell'ente che nel nostro Paese è incaricato di procedere alla raccolta delle informazioni statistiche ufficiali.

Se si pone mente al fatto che, già nel 1945, il decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio, n. 287 — ove era detto che «entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sarà provveduto alla riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica» — venne inteso non come mera ricostituzione dell'ente, trasferito al nord dell'Italia a seguito degli eventi bellici, ma come indicazione di un suo vero e proprio riordinamento, senza però che i relativi progetti approntati negli anni immediatamente succes-

sivi fossero mai approvati, e che nell'arco degli anni trascorsi, nonostante gli intervenuti mutamenti istituzionali nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato, non si è provveduto neanche a iniziare uno studio per un opportuno adeguamento delle strutture operative atto ad assicurare alle nuove esigenze più validi strumenti di ricerca e di informazione statistica, appare evidente la necessità di procedere urgentemente alla disciplina dell'intera materia.

Non si può trascurare la constatazione che una esatta e completa informazione nel campo statistico è assolutamente indispensabile, se si vuole condurre con serietà di intenti una politica di programmazione economica e sociale.

Di particolare importanza la garanzia di assoluta indipendenza dell'organo, che deve assicurare la rispondenza delle rilevazioni a univoci criteri tecnico-scientifici in guisa che i dati statistici non possano suscitare sospetti di particolari impostazioni o interessi di parte.

Per questo l'Istituto di statistica è stato nel presente disegno di legge totalmente svincolato dal potere esecutivo, sottoponendolo alla vigilanza del Parlamento e assicurando così il pieno svolgimento della funzione scientifica. Gode pertanto della più completa autonomia con l'unica limitazione dell'indispensabile, rituale controllo della Corte dei conti; la sua amministrazione, in tal modo svincolata dalla farraginosa e lenta contabilità propria delle amministrazioni statali, consente la snellezza necessaria allo speciale aspetto tecnico dei lavori.

È di particolare interesse la struttura decentralizzata che caratterizza l'ente e che determina la nuova denominazione di «Istituto nazionale di statistica».

C'è da dire in proposito che già la legge 6 agosto 1966, n. 628, istituiva uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica, ma gli stessi, ancor oggi in numero esiguo e con personale insufficiente, svolgono più che altro funzioni burocratiche, limitate a verifiche e controlli disposti dalla sede centrale. Gli uffici regionali di statistica di nuova costituzione, funzionalmente autonomi, saranno in grado di coordinare strettamente il loro operato con quello delle amministrazioni e degli enti territoriali. Ferma restando la loro potestà di iniziativa per lavori di carattere statistico, specie per quanto riguarda l'ente regione, ad essi sarà demandato il compito di assicurare l'economicità nella formazione delle statistiche, evitando inutili duplicazioni, rispettando l'esigenza dell'unità metodologica, senza la quale sarebbe impossibile la comparabilità delle statistiche sul piano nazionale.

Ci rendiamo perfettamente conto che il corretto rapporto tra i vari enti è argomento particolarmente delicato e difficile. D'altra parte riteniamo che proprio dall'incontro in periferia delle varie tendenze e dei vari interessi scaturisca la possibilità di una ottimale soluzione dei problemi da affrontare, salva-

guardata, come accennato, la necessaria e unitaria componente scientifica che deve essere la base delle rilevazioni.

La diversa struttura centrale e periferica concepita per l'Istituto nazionale di statistica comporta necessariamente una sostanziale modifica dell'organizzazione interna dell'attuale ente.

Al presidente, nominato dal Parlamento con incarico limitato a due quadrienni, sono affiancati, con egual durata, due vice presidenti, anch'essi di nomina parlamentare e scelti fra professori di materie statistiche.

Essi compongono il consiglio di presidenza, organo di nuova creazione, che sostituisce, con una struttura evidentemente più snella, l'attuale Consiglio superiore di statistica, nel quale la maggior parte dei membri, per la non limitata conferma prevista dalla legge in vigore, avevano finito per ottenere una nomina a vita, evidentemente a scapito anche del confronto tra le diverse impostazioni scientifiche che devono concorrere alla formulazione delle ipotesi di ricerca.

Crediamo di dover rispondere subito alla possibile critica di non aver inserito direttamente nel consiglio di presidenza un numero maggiore di esperti statistici, così come delegati di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, dicendo che tali membri potranno essere chiamati a svolgere l'opportuna opera di consulenza e di valido suggerimento professionale nelle commissioni previste dall'articolo 17, lettera e).

Discorso a sè comporta l'esclusione di rappresentanti del potere esecutivo, assolutamente ovvia, stante la tassativa dizione dell'articolo 2, che sancisce l'indipendenza dell'Istituto nazionale di statistica e dei suoi organi di fronte al Governo.

Organo di nuova creazione nell'ambito dell'ente è il segretario generale, la cui nomina, prevista per sei anni e con un solo rinnovo, è demandata al presidente dell'Istituto.

Il segretario generale, quale presidente del comitato amministrativo, è anche responsabile dell'organizzazione dell'Istituto; sono così notevolmente alleggeriti gli attuali compiti della presidenza e delle direzioni generali, che non saranno distratte da attribuzioni diverse dalle incombenze scientifiche consone alla natura dei lavori da svolgere nei rispettivi ambiti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel comitato amministrativo la presenza dei direttori generali, dei rappresentanti dei capi uffici periferici e dei delegati del personale è garanzia per la confluenza delle esigenze di vertice, intermedie e di base, indispensabile al buon andamento degli uffici, sia per quanto dovrà riguardare il tecnicismo dei lavori che i corretti rapporti tra tutti i dipendenti.

Il controllo amministrativo è assicurato da un collegio di revisori dei conti che, seppur nominato con decreto del Ministro del tesoro, è scelto su indicazione della Commissione parlamentare di vigilanza, che risulta in effetti il solo, originale e nuovo organismo previsto come controllo dello Stato sull'Istituto nazionale di statistica.

Si è ritenuto opportuno attribuire all'Istituto nazionale di statistica le funzioni e i compiti finora svolti dall'ISPE, dall'ISCO e dallo SVI-MEZ per consentire che l'intera materia statistica nei suoi aspetti di ricerca e di studio venga a confluire in un unico organismo, evitando così fenomeni di confusione e duplicazione di natura soprattutto concettuale, oltre che pratica.

Il personale dell'Istituto nazionale di statistica, in conformità alla fisionomia giuridica prevista dal presente disegno di legge, assume lo *status* proprio dei dipendenti da enti pubblici non economici; viene così a cessare quel deprecabile aspetto di ripetuta incertezza giuridico-economica che ha caratterizzato finora il trattamento del personale medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Istituto centrale di statistica assume la denominazione di «Istituto nazionale di statistica».

2. L'Istituto nazionale di statistica è un ente ad amministrazione autonoma con personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Parlamento ed al controllo della Corte dei conti.

3. Ha diritto all'uso dell'emblema dello Stato e gode degli stessi diritti delle amministrazioni dello Stato per quanto attiene alle norme in materia fiscale.

4. Può avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giuridiche ordinaria e speciale.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale di statistica ed i suoi organi sono indipendenti di fronte al Governo.

Art. 3.

1. I compiti dell'Istituto nazionale di statistica, salvo quanto disposto da norme particolari, sono:

- a) procedere ai censimenti ufficiali;
- b) procedere alla rilevazione, elaborazione, pubblicazione ed illustrazione di statistiche o di inchieste quando sono:
 - 1) stabilite per legge;
 - 2) disposte con decreto ministeriale dalle amministrazioni dello Stato;
 - 3) disposte dal consiglio di presidenza dell'Istituto nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 17 della presente legge;
 - 4) richieste da enti pubblici;
- c) elaborare la formazione degli indici del costo della vita;

d) impartire direttive per la corretta ed uniforme rilevazione ed elaborazione di statistiche effettuate dalle singole amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e curarne il coordinamento;

e) fornire agli organismi internazionali ed alle amministrazioni di altri Stati i dati e le informazioni richiesti;

f) promuovere e favorire gli studi statistici anche agevolando le iniziative di altri enti nonchè istituire borse di studio e appositi premi;

g) concorrere alla designazione dei rappresentanti ufficiali dell'Italia a conferenze, congressi, riunioni internazionali aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche.

Art. 4.

1. Per l'attuazione delle rilevazioni statistiche l'Istituto nazionale di statistica si avvale degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, degli enti pubblici e di diritto pubblico e, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni inerenti alle rilevazioni, può disporre gli opportuni controlli tecnici presso i singoli uffici.

2. I dirigenti ed il personale dipendente dei suddetti uffici sono responsabili della collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica. Le eventuali inadempienze, che non rientrino nella fattispecie della omissione di atti d'ufficio, sono perseguibili in via amministrativa.

Art. 5.

1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali territoriali e quelli sottoposti a tutela, vigilanza o controllo dello Stato possono procedere a rilevazioni statistiche ed a inchieste di interesse generale o limitato alla propria competenza territoriale, previo obbligatorio consenso dell'Istituto nazionale di statistica.

2. In relazione alle caratteristiche delle rilevazioni o inchieste l'Istituto nazionale di statistica nell'esprimere il consenso può chie-

dere che la pubblicazione, anche parziale, dei dati sia sottoposta al proprio controllo tecnico.

3. Coloro i quali hanno ordinato o consentito o effettuato la pubblicazione anche parziale di dati, rilevati senza il preventivo controllo tecnico dell'Istituto nazionale di statistica di cui al comma 2, sono perseguibili penalmente con la reclusione sino a tre mesi e con una multa congiunta non inferiore a lire 100.000.

Art. 6.

1. Le persone fisiche o giuridiche sono obbligate a fornire notizie richieste in occasione di censimenti, rilevazioni statistiche o inchieste disposte con legge o con decreto.

2. La stessa legge stabilisce le pene a carico di coloro i quali non forniscano le notizie, o scientemente le forniscano errate o incomplete.

Art. 7.

1. Le notizie fornite dalle persone fisiche o giuridiche sono sempre protette dal segreto d'ufficio e non possono essere usate per qualsiasi altro scopo diverso da quello proprio del censimento, della rilevazione o dell'inchiesta.

2. L'individuazione soggettiva dei dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica può avere luogo solo per decisione della magistratura.

Art. 8.

1. I dirigenti, i funzionari, i dipendenti di ruolo o temporanei dell'Istituto nazionale di statistica sono vincolati al segreto d'ufficio anche quando il rapporto di dipendenza con l'Istituto è cessato.

2. Solo su richiesta della magistratura il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, intesi il consiglio di presidenza e la Commissione parlamentare di vigilanza, può con motivato parere scritto esonerare o meno il dipendente dal segreto d'ufficio in tutto o in parte.

Art. 9.

1. L'Istituto nazionale di statistica ha la propria sede centrale in Roma.

2. In ogni regione a statuto ordinario o speciale l'Istituto nazionale di statistica provvede direttamente alla creazione di un proprio ufficio statistico con competenza territoriale limitata alla regione.

3. L'ufficio statistico per la regione Piemonte provvede con una sezione speciale per la regione Valle d'Aosta.

Art. 10.

1. L'ufficio statistico regionale attua, a livello degli organi regionali, provinciali e comunali, degli enti pubblici e di diritto pubblico della zona di competenza, le direttive e le disposizioni impartite dalla sede centrale.

2. A tal fine il dirigente dell'ufficio statistico regionale convoca e presiede la conferenza dei capi degli uffici statistici dell'ente regionale, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici e di diritto pubblico su cui ha competenza.

3. La conferenza, presa conoscenza delle richieste della sede centrale dell'Istituto, provvede per la loro attuazione ed esamina i problemi specifici proponendo le adeguate soluzioni.

4. Ogni ufficio statistico procede in proprio alle rilevazioni dei dati ed alla effettuazione delle inchieste, alla loro elaborazione ed alla pubblicazione dei risultati, salvo diverso avviso della sede centrale.

Art. 11.

1. Gli organi dell'Istituto nazionale di statistica sono:

- a) il presidente;
- b) i due vice presidenti;
- c) il consiglio di presidenza;
- d) il segretario generale;
- e) il comitato amministrativo;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

1. Il presidente rappresenta l'Istituto nazionale di statistica a tutti gli effetti e ne assume ogni responsabilità.

2. Dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.

Art. 13.

1. I vice presidenti collaborano con il presidente nella gestione dell'Istituto.

2. Durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. Il vice presidente più anziano sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e ne assume le funzioni e la responsabilità.

Art. 14.

1. La nomina del presidente e dei due vice presidenti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su di una rosa di nominativi dei professori universitari in materie statistiche, proposti, su designazione delle Presidenze dei due rami del Parlamento, in base all'indicazione di una persona da parte di ciascun Gruppo parlamentare.

Art. 15.

1. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, che lo presiede, e dai due vice presidenti.

2. Al consiglio di presidenza partecipano, senza diritto di voto, due parlamentari designati dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

3. Funge da segretario il segretario generale dell'Istituto.

Art. 16.

1. Il consiglio di presidenza si riunisce almeno una volta ogni due mesi per ini-

ziativa del presidente, su convocazione scritta contenente lo specifico ordine del giorno.

2. In caso di impedimento o assenza del presidente la convocazione è fatta dal vice presidente anziano.

Art. 17.

1. Il consiglio di presidenza delibera su ogni aspetto dell'attività dell'Istituto.

2. In particolare:

a) delibera il piano annuale di attività, ne fissa i tempi di esecuzione in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 e ne vigila l'esecuzione;

b) approva annualmente il rendiconto e lo stato di previsione della spesa predisposti dal comitato amministrativo;

c) delibera l'ammontare della dotazione annuale da chiedere al Ministro del tesoro;

d) approva il regolamento interno e quanto concerne lo stato giuridico ed economico del personale nonchè lo svolgimento delle carriere dei singoli dipendenti;

e) nomina apposite commissioni designandone i componenti, se necessario, anche fra persone estranee all'Istituto, nei casi di comprovata utilità in relazione ai fini da conseguire.

Art. 18.

1. I parlamentari che fanno parte del consiglio di presidenza hanno diritto di chiedere la sospensione dell'approvazione delle deliberazioni che non attengono allo stato giuridico ed economico del personale dipendente.

2. La richiesta di sospensione è sottoposta entro otto giorni alla Commissione parlamentare di vigilanza in seduta plenaria per le sue conclusioni.

3. Alla riunione della Commissione parlamentare di vigilanza possono essere invitati, a scopo conoscitivo, senza diritto di voto, il presidente ed i vice presidenti, il segretario generale ed i direttori generali dell'Istituto.

Art. 19.

1. Il segretario generale è nominato dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, anche fra persone esterne all'Istituto stesso.

2. Dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.

3. Oltre alle incombenze previste dalla presente legge ha il compito di curare l'organizzazione dell'Istituto e di coordinare l'attività delle direzioni generali e degli uffici periferici.

Art. 20.

1. Il comitato amministrativo è composto:

a) dal segretario generale, che lo presiede;
b) dai direttori generali;
c) da cinque capi degli uffici regionali di statistica eletti dall'assemblea dei capi degli uffici stessi;

d) da quattro delegati eletti nel proprio ambito dal personale di ruolo dell'Istituto.

2. I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica due anni e non possono essere confermati consecutivamente.

3. Il comitato amministrativo si riunisce su convocazione scritta con apposito ordine del giorno almeno una volta ogni trimestre.

Art. 21.

1. Il comitato amministrativo ha i seguenti compiti:

a) predisporre il rendiconto annuale;
b) predisporre gli stati di previsione della spesa;

c) autorizzare le spese di carattere straordinario;

d) adottare i provvedimenti atti alla economicità della gestione;

e) predisporre il regolamento interno dell'Istituto e le eventuali modifiche d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale;

f) adottare i provvedimenti per quanto attiene allo stato economico e giuridico del personale ed allo svolgimento della carriera dei singoli dipendenti.

Art. 22.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, designati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, scelti nel numero di quattro fra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed uno fra i magistrati in pensione della Corte dei conti, che presiede il collegio.

Art. 23.

1. All'inizio di ogni legislatura, il Presidente di ciascuno dei rami del Parlamento, su designazione dei capi dei Gruppi parlamentari, nomina un parlamentare per ogni Gruppo a componente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Istituto nazionale di statistica.

2. La Commissione parlamentare di vigilanza è convocata per la costituzione dei propri organi con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

3. Nella prima riunione la Commissione parlamentare di vigilanza procede alla nomina del presidente, di due vice presidenti e del segretario.

4. La Commissione parlamentare di vigilanza approva il proprio regolamento interno e designa i due parlamentari nel consiglio di presidenza dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 24.

1. La Commissione parlamentare di vigilanza ha lo scopo di garantire l'assoluta indipendenza dell'Istituto nazionale di statistica nell'acquisizione, elaborazione e pubblicazione dei dati.

2. In caso di esame delle richieste di sospensione delle deliberazioni del consiglio di presidenza dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 18, la Commissione parlamentare di vigilanza comunica per iscritto al presidente dell'Istituto le proprie conclusioni.

Art. 25.

1. Il ruolo del personale della sede centrale dell'Istituto nazionale di statistica e del personale degli organi periferici è unico.

Art. 26.

1. Secondo le disposizioni della sede centrale, gli uffici statistici regionali dell'Istituto coordinano l'attività di rilevazione statistica, impartiscono direttive e suggeriscono metodi per l'uniformità delle rilevazioni stesse agli uffici statistici delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli enti pubblici nell'ambito del territorio regionale.

Art. 27.

1. Al fine del coordinamento, dell'efficienza e dell'uniformità delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche i capi degli uffici delle varie amministrazioni locali sono periodicamente convocati dal capo dell'ufficio statistico regionale, sotto la sua presidenza, in una conferenza regionale.

Art. 28.

1. L'Istituto nazionale di statistica si articola nella sede centrale e negli organi periferici.

2. Fanno parte della sede centrale:

- a) il segretario generale;
- b) la direzione generale per i censimenti, le statistiche e le inchieste;
- c) la direzione generale per gli studi e la programmazione.

3. Fanno parte degli organi periferici gli uffici regionali.

Art. 29.

1. Gli uffici regionali dell'Istituto nazionale di statistica sono strutturati in aderenza alle necessità di ogni singola regione, su proposta

del comitato amministrativo, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 30.

1. Sono pubblicazioni fondamentali e obbligatorie dell'Istituto: l'Annuario statistico italiano, il Compendio statistico italiano, il Bollettino mensile di statistica, la Statistica mensile del commercio con l'estero e l'Annuario di statistiche del lavoro.

Art. 31.

1. È costituita presso l'Istituto nazionale di statistica la banca dei dati.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge ne stabilisce le norme di ordinamento e il diritto di accesso.

Art. 32.

1. L'Istituto nazionale di statistica compila il proprio bilancio in conformità delle norme stabilite per gli enti di diritto pubblico e di quelle particolari fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Il fabbisogno della spesa ed il rendiconto, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti e dalla relazione del consiglio di presidenza dell'Istituto nazionale di statistica, sono presentati al Parlamento come allegato del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 33.

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto nazionale di statistica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Costituiscono entrate dell'Istituto nazionale di statistica:

- a) la dotazione annuale disposta dallo Stato;
- b) i proventi della vendita di pubblicazioni;
- c) i proventi della vendita di materiali fuori uso;

d) i contributi ed i rimborsi per i lavori effettuati per conto di amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

e) i contributi ed i rimborsi per i lavori effettuati per conto di persone fisiche o giuridiche di diritto privato e pubblico;

f) i fondi disposti con legge sia dello Stato che delle regioni per censimenti e rilevazioni.

Art. 34.

1. Il personale di ruolo dell'Istituto nazionale di statistica ha lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente da enti pubblici non economici ed è assunto per concorso.

2. Nei casi di censimento generale della popolazione e di altre rilevazioni disposte con legge dello Stato o regionale, il consiglio di presidenza, su parere del comitato amministrativo, fissa la consistenza numerica, la durata dell'incarico e l'ammontare delle retribuzioni del personale temporaneo.

Art. 35.

1. All'atto della costituzione degli uffici regionali è data facoltà d'opzione ai dipendenti dell'Istituto per il trasferimento ai suddetti uffici.

Art. 36.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale di statistica assume le funzioni ed i compiti finora svolti dall'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), dall'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), dalla Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), che cessano le rispettive attività.

2. Il personale dei citati Istituti è assunto a domanda, da presentarsi entro tre mesi, dall'Istituto nazionale di statistica con rispetto delle competenze, dell'anzianità e della retribuzione già acquisite.

Art. 37.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, deve essere emanato il regolamento di esecuzione, predisposto dal consiglio di presidenza dell'Istituto sentita la Commissione parlamentare di vigilanza.